



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 236 del 2010, proposto dalla Casa di Cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto" S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Fazio, Emilio Castorina, con domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Torina in Palermo, via Ruggero Settimo n.78;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Cantavenera in Palermo, via Notarbartolo, 5;

Assessorato Regionale della Sanita', Presidenza Regione Siciliana, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale 6;

Azienda Sanitaria Provinciale di Messina non costituito in giudizio;

nei confronti

Nuova Clinica Villa Rizzo S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

“- del decreto dell'Assessore regionale alla Sanità 12 giugno 2009, pubblicato sulla GURS n. 37 del 7 agosto 2009, concernente «Parametri di valutazione per le Case di cura accreditate, criteri per il miglioramento dell'appropriatezza dei ricoveri e determinazione degli aggregati provinciali 2009», unitamente ai relativi allegati, compreso lo schema di contratto, nella parte in cui fissano (artt. 5 e 6) gli aggregati invalicabili di spesa regionale e provinciali, vietando la remunerazione di prestazioni eccedenti il budget, come meglio precisato nello schema contrattuale;

“- degli atti aziendali concernenti l'assegnazione e la determinazione del budget per la Casa di Cura ricorrente per l'anno 2009, compreso l'atto, definito «contratto», del 20 luglio 2009, con cui l'Azienda Usl n. 8 di Siracusa (oggi Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa) ha provveduto ad assegnare alla Casa di Cura ricorrente il budget per l'anno 2009, unitamente a tutti gli atti prodromici assessoriali e aziendali, nonché ai conteggi ed ai calcoli che hanno dato luogo a detta assegnazione; e inoltre ove occorra:

“- del Decreto dell'Assessore Regionale alla Sanità 16 gennaio 2009, pubblicato sulla GURS n. 7 del 13 febbraio 2009, concernente «Determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle Case di cura accreditate di media e alta specialità per l'anno 2009»;

“- del decreto dell'Assessore regionale della Sanità 8 agosto 2008 n. 1985, concernente «Determinazione dell'aggregato regionale di spesa per l'assistenza specialistica convenzionata esterna per l'anno 2008» (pubblicato sulla GURS n. 43 del 19 settembre 2008);

“- del decreto dell'Assessore regionale della Sanità 6 agosto 2007, concernente «Approvazione dell'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale», pubblicato sulla GURS n. 40 del 31 agosto 2007;

“- nonché della deliberazione (non conosciuta) della Giunta della Regione siciliana n. 312 dell'1 agosto 2007, che avrebbe approvato il suddetto Accordo attuativo, nonché il suddetto Piano di rientro;

“- nonché dell'Accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione siciliana del 31 luglio 2007, per l'approvazione del «Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione ed individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», pubblicato sulla GURS n. 40 del 31 agosto 2007;

“- del Piano di contenimento e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009;

“- e di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale”.

VISTI il ricorso e i relativi allegati;

VISTA l'istanza depositata il 6.11.2018 con la quale parte ricorrente espone che:

- “... in altro (parallelo) giudizio, la medesima Casa di Cura ha proposto, innanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., ricorso giurisdizionale, nonché due successivi ricorsi per motivi aggiunti (reg. gen. n. 180/2018), con i quali ha impugnato gli atti assessoriali e aziendali concernenti la determinazione e l'assegnazione del budget per gli anni 2017 e 2018, fermi restando i tetti di spesa regionale e della Provincia di Siracusa fissati per il biennio”;

- questo T.A.R. con ordinanza n. 222/2018 resa nel giudizio reg. n. 180/2018, ha “«rilevato che le censure non sono di agevole definizione e che alle esigenze cautelari prospettate dalla ricorrente può essere data adeguata tutela mediante la celere fissazione dell'udienza di trattazione nel merito del ricorso in esame congiuntamente a quelli connessi aventi RG n. 236 del 2010 e n. 468 del 2012» ed

ha, altresì, ritenuto di demandare «alla ricorrente la valutazione dell'esigenza di un'integrazione del contraddittorio in vista della trattazione del merito»”;

- il Tribunale ha altresì disposto “*la trattazione del merito del presente ricorso reg. gen. n. 236/2010, unitamente al (connesso) ricorso reg. gen. n. 468/2012, per la seconda udienza pubblica del mese di marzo del 2019*”;

- “*la Casa di Cura ha già proceduto all'integrazione del contraddittorio nel giudizio reg. gen. n. 180/2018 mediante notifica del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti alle case di cura accreditate della Provincia di Siracusa*”;

- “*diversamente dal giudizio reg. gen. 180/2018, i soggetti controinteressati nel presente giudizio (reg. gen. n. 236/2010) potrebbero non essere facilmente individuati su tutto il territorio regionale siciliano e quindi, sussisterebbero - a sommo avviso di questa Difesa - i presupposti per procedere alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a., secondo le modalità che codesto ecc.mo T.A.R. vorrà indicare*”;

RILEVATO che parte ricorrente chiede disporsi la “*notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo, secondo le modalità che vorrà indicare ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a.*”;

VISTI gli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a. (notificazione per pubblici proclami e prescrizione delle relative modalità);

CONSIDERATO, altresì, che:

a) l'art. 52 c.p.a. prevede espressamente che “*il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile*”);

b) tale norma è da ritenersi estensivamente applicabile alla odierna fattispecie, “*a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso*

la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte” (v. TAR Palermo Sez. III, decreti pres.li n. 987/16 del 20.07.2016 e n. 989 del 25.07.2016);

- che l'istanza in esame sottolinea fondatamente il fatto che i soggetti controinteressati nel presente giudizio *“potrebbero non essere facilmente individuati su tutto il territorio regionale siciliano ...”*;

RITENUTO, pertanto, che vada autorizzata la pubblicazione, per sessanta giorni, di copia del presente decreto e del ricorso sui siti internet dell'Assessorato Regionale della Salute, dell'ASP di Siracusa e dell'ASP di Messina, con contestuale indicazione nominativa dei controinteressati, dello stato attuale del presente procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che, tenuto conto della trattazione del merito del ricorso alla seconda udienza pubblica del mese di marzo del 2019, la parte dovrà provvedere al detto adempimento entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del presente decreto;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, dovrà essere depositata non oltre il termine di giorni quaranta prima dell'udienza di cui sopra;

P.Q.M.

autorizza la parte ricorrente a procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei modi e nei termini sopraprecisati.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 14 novembre 2018.

**Il Presidente
Calogero Ferlisi**

IL SEGRETARIO